



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 24.7.2024, composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore Pilato	Presidente
La Porta Adriana	Consigliere
Giuseppe Grasso	Consigliere - Relatore
Tatiana Calvitto	Primo Referendario
Antonio Tea	Primo Referendario
Giuseppe Vella	Primo Referendario
Antonino Catanzaro	Primo Referendario
Urso Massimo Giuseppe	Primo Referendario
Giuseppe Di Prima	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale);

VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della

Costituzione), concernente Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, l'art. 148-bis, rubricato Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e 167, e il comma 610, per il quale «[l]e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti»;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO l'art. 3 del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la delibera di questa Sezione di controllo n. 51/INPR del 7 marzo 2024 con la quale si approva la programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2024 ed in particolare il punto D.1 che prevede: *“nel corso dello svolgimento delle attività di controllo finanziario sarà valutata l'opportunità di adozione di una deliberazione metodologica e/o d'organizzazione per il monitoraggio degli inadempimenti a specifici obblighi contabili gravanti sugli EE.LL. e sugli Organi di revisione e per la riduzione dei tempi d'adempimento”*.

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 61 del 2024, di convocazione e composizione dell'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore,

FATTO E DIRITTO

A norma delle previsioni contenute nell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, «[a]i fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» gli organi di revisione economico-finanziaria

degli enti locali trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione (c.d. "questionario") sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, predisposta in conformità ai criteri e alle linee-guida periodicamente definiti dalla Corte dei conti. L'adempimento in questione si pone in rapporto di stretta funzionalità rispetto alle fondamentali funzioni esercitate dalla Corte dei conti in merito all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, per «la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti» (art. 148-bis, comma 1, del TUEL), con estensione dell'attività di accertamento dei documenti consuntivi anche ai rapporti di partecipazione detenuti in società controllate e in quelle cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali (art. 148-bis, comma 2, del TUEL).

In riferimento a tale previsione normativa, questa Sezione ha posto in evidenza come *«l'omessa compilazione della summenzionata relazione costituisce violazione di un preciso obbligo compromettendo l'esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile. L'inadempimento dell'organo di revisione potrebbe peraltro giustificare la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; va infatti considerato che la Giunta e il Consiglio comunale devono vigilare sull'operato del revisore»* (ex multis, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 46/2019/PRSP; Sezione di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 24/2022/PRSE; cfr., altresì, Sezione di controllo per la Calabria, deliberazione n. 106/2023/PRSE, che richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/2022/INPR nella parte in cui sottolinea che "Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione" rispetto a quelle previste dalle Linee guida periodicamente approvate dalla Sezione delle autonomie).

Al fine di adempiere materialmente agli obblighi esposti, dall'esame delle norme del TUEL emerge l'esigenza di una stretta collaborazione tra i revisori e gli organi interni

dell'ente locale, in particolare del responsabile del servizio economico e finanziario (onerato anch'egli, peraltro, di specifici obblighi di segnalazione alla Corte dei conti, ove la gestione finanziaria possa pregiudicare gli equilibri di bilancio, cfr. art. 153, co. 6, TUEL), senza il supporto dei quali l'organo di revisione non può materialmente adempiere al proprio mandato (cfr., in proposito, Sezioni regionali di controllo per il Veneto, deliberazione n. 24/2019/PRSE, e per la Liguria, deliberazione n. 31/2020/PRSP).

Con specifico riferimento alla responsabilità dell'organo di revisione, l'art. 240 del TUEL prevede che i revisori «*adempono ai loro doveri con la diligenza del mandatario*» e, pertanto, il mancato invio dei questionari di che trattasi o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai revisori inadempienti (cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 116/2020/PRSP).

Al riguardo, una recentissima pronuncia delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, ha ribadito che *“il tardivo invio della ridetta relazione costituisce ex se un'irregolarità, in quanto non permette alla Sezione regionale di avviare il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell'ente locale secondo il modulo procedimentale prefigurato dalla legge (può farsi rinvio, a mero titolo esemplificativo, alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia, n. 198/2017/PRSE, per l'Abruzzo, n. 27/2015/PRSP, per la Puglia, n. 130/2017/PRSP; per la Sicilia, n. 152/2017/PRSP)”* (Sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, Sent. n. 5/2024/DELC).

Invero, la citata pronuncia ha ulteriormente precisato che *“l'omissione o il ritardo concretizza un'ipotesi di inadeguato adempimento dell'incarico professionale attribuito (cfr.,*

per es. Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 27/2017/PRSE). Altre pronunce hanno sottolineato come il medesimo debba, altresì, tempestivamente riscontrare, ove richiesto, eventuali istanze istruttorie, pena la possibile integrazione di eventuali responsabilità penali o amministrativo-contabili (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 135/2017/PSRP)”.

A ciò si aggiunga che, “ nel caso di mancato adempimento da parte dell’Organo di revisione agli obblighi inerenti alla propria funzione, [...] l’Ente avrebbe potuto tempestivamente far ricorso alla procedura prevista dall’art. 235, comma 2, Tuel, valutando anche l’opportunità di inviare apposita segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica e al Prefetto territorialmente competente. A ciò deve aggiungersi che - in disparte, dunque, da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto pro tempore investito del predetto incarico di revisione - il comma 166 impone agli “organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria” di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un’inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di un questionario/relazione cada successivamente alla fine del mandato del soggetto, il cui mandato ha coperto il periodo oggetto del questionario/relazione” (cfr. Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 126/2019).

Tanto premesso, il Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana ha comunicato all’Organo di revisione e al Legale rappresentante del Comune di Catenanuova (EN) l’approvazione delle deliberazioni concernenti le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, legge n. 266/2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali della Regione siciliana, ai fini della predisposizione e della trasmissione delle relazioni sui rendiconti (deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2023/INPR del 16/5/2023, con riferimento alla relazione sul **rendiconto 2022** - nota n. 8944 del 19 ottobre 2023).

Tuttavia, si rileva che, alla data odierna, non risulta ancora trasmessa a questa Sezione di controllo, da parte dell’Organo di revisione, la relazione riferita all’esercizio finanziario 2022, nonostante il sollecito del 12.6.2024.

Si rappresenta che il rendiconto per l'anno 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 27.12.2023, e che l'Organo di revisione è tenuto alla compilazione del questionario e alla sua trasmissione entro 30 giorni dalla ricezione delle note sopra indicate o dall'approvazione del documento contabile, se successiva.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana

ACCERTA

l'omessa trasmissione della relazione prevista dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 da parte dell'Organo di revisione del Comune di Catenanuova (EN), con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2022;

INVITA

il Comune di Catenanuova (EN) all'adozione dei provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione delle suddette relazioni da parte dell'Organo di revisione e per il successivo invio a questa Sezione regionale di controllo, comunicando le misure sollecitatorie adottate;

ORDINA

a) che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata:

- al Sindaco e al Consiglio Comunale del Comune di Catenanuova (EN), per il tramite del suo Presidente, anche ai fini di valutare la revoca per inadempimento dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 e l'invio all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, territorialmente competente;
- all'Organo di revisione del Comune di Catenanuova (EN);
- all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali, per i profili di competenza;

b) che, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale (sezione "Amministrazione Trasparente").

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 24.7.2024.

L'ESTENSORE
(Giuseppe Grasso)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Pilato)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IN DATA 01 AGOSTO 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE